

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

**Sentenza-ordinanza n. 36/2017/RIS depositata in data 30/11/2017;**  
**Sentenza-ordinanza n. 37/2017/RIS depositata in data 04/12/2017;**  
**Sentenza-ordinanza n. 38/2017/RIS depositata in data 04/12/2017;**  
**Sentenza-ordinanza n. 46/2017/RIS depositata in data 21/12/2017;**  
**Sentenza-ordinanza n. 47/2017/RIS depositata in data 21/12/2017;**  
**Sentenza-ordinanza n. 48/2017/RIS depositata in data 21/12/2017.**

**RICORSO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'elenco delle "Amministrazioni pubbliche", inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposto dall'ISTAT, nella parte in cui include, "fra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali", la Federazione sportiva ricorrente (c.d. "elenco ISTAT 2016").

### **RICORRENTI nei diversi giudizi:**

- Federazione italiana nuoto (F.I.N.);
- Federazione italiana pallavolo (F.I.P.A.V.);
- Federazione italiana pallacanestro (F.I.P.);
- Federazione italiana bocce (F.I.B.);
- Federazione motociclistica italiana (F.M.I.);
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.);

### **RESISTENTI:**

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

### **PARTE NECESSARIA INTERVENIENTE:**

Procura generale presso la Corte dei conti.

**QUESTIONE CONTROVERSA:** natura e portata della disposta sospensione, senza rinvio alla Corte di Giustizia dell'U.E., per pregiudizialità impropria connessa, attesa l'avvenuta rimessione alla Corte europea, ex art. 267 TFUE, delle seguenti questioni interpretative pregiudiziali attinenti al regolamento n. 549/2013/UE, istitutivo del sistema SEC 2010, con riferimento alle sentenze-ordinanze nn. 31/SR/RIS e 32/SR/RIS 2017:

1. *"Se il concetto di "intervento pubblico in forma di regolamento generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività" di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. SEC 2010) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell'acquisto della personalità giuridica e dell'operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane";*
2. *"se l'indicatore generale del controllo di cui al par. 20.15 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010) ("la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale") debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, condizionare, vincolare e condizionare l'attività gestionale dell'ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui alle lettere (a),*

*(b) (c), (d) ed (e) del par. 20.15 (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi)”;*

3. *“se, in base al combinato disposto dei par. 20.15 e 4.125 e 4.126 del Regolamento 549/2013/UE (c.d. SEC 2010), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo”.*

### **PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Alla luce dei numerosi ricorsi promossi dalle federazioni sportive avverso la loro inclusione negli elenchi annuali delle unità istituzionali rientranti nel settore della pubblica amministrazione, secondo la normativa europea del SEC 2010, le Sezioni riunite hanno precisato che **<<ciascun ricorso mantiene la sua piena autonomia rispetto alla “catena seriale”, se non altro per le diverse realtà fattuali di gestione e di bilancio>>**, anche se tali giudizi **<<sono accumulati dalla applicazione dei medesimi parametri di valutazione quali deducibili dalle norme regolamentari europee>>**, per cui si ritiene necessaria **<<la sospensione senza rinvio alla Corte [di Giustizia]...per pregiudizialità impropria connessa>>**, dacchè **<<non esista nell’ordinamento processuale contabile una norma che imponga (ovvero che consenta) al Giudice la sospensione dei giudizi in pendenza della decisione della Corte europea su questioni interpretative rilevanti e sovrapponibili riferite ad altri giudizi (con parti diverse)>>**, ritenendo tuttavia che **<<il fondamento della sospensione...possa ricondursi ai principi che regolano la pregiudiziale costituzionale, ovvero, che regolano la pregiudizialità per questioni di massima>>**, che sia pure caratterizzate da aspetti e finalità diverse, comunque **<<in entrambi i casi...il Giudice del merito deve attendere la pronuncia di Organismi esterni, preposti allo scrutinio>>**, analogamente **<<le pronunce interpretative della Corte europea hanno un carattere vincolante per il Giudice nazionale>>** e **<<l’istituto del rinvio pregiudiziale costituisce il meccanismo istituzionale fondamentale posto a presidio della centralità del diritto dell’Unione, per l’esigenza di uniforme interpretazione ed applicazione del medesimo>>**.

### **ABSTRACT**

In attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’U.E., rimessa con procedura urgente sulle tre questioni interpretative sollevate ai sensi dell’art. 267 TFUE, nei giudizi proposti dalle Federazioni italiane Golf e Sport Equestri, rilevanti anche ai fini della decisione nel merito dell’attuale controversia ed attinenti al regolamento n. 549/2013/UE (istitutivo del sistema SEC 2010), le Sezioni riunite hanno disposto la sospensione del presente giudizio senza rinvio alla Corte europea, in forza dell’assunto secondo cui il fondamento di tale sospensione va rintracciato nei principi generali che informano l’istituto *de quo*.

In particolare, il Collegio giudicante ha ricostruito la vicenda processuale, muovendo dall'assunto che le questioni ermeneutiche, sottoposte al suo vaglio, risultano essere oggettivamente sovrapponibili a quelle già prospettate nelle sentenze-ordinanze gemelle nn. 31 e 32 del 2017, caratterizzate, appunto, dall'inquadramento sistematico dei concetti di "intervento pubblico in forma di regolamentazione generale", di "controllo" e di "capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale", nonché di "grado di finanziamento", inteso non solo come "finanziamento principale", ma anche in termini di rilevanza da attribuire alle "quote associative", con la precisazione, da parte del giudice nazionale di ultima istanza, del proprio punto di vista sul significato delle nozioni indicate.

Delimitati i confini sostanziali della controversia in esame, dunque, l'attenzione del giudice contabile si è focalizzata preminentemente sull'analisi del sostrato giuridico concernente la natura e la portata della sospensione della presente causa, evidenziando il rapporto di pregiudizialità impropria connessa tra tutti i giudizi investiti dai medesimi effetti interpretativi che discenderanno dalle vincolanti pronunce della Corte di giustizia.

Infatti, lo strumento del rinvio pregiudiziale consente di assolvere alla funzione di nomofilachia propria del Consesso unionale, assicurando uniformità e certezza nell'interpretazione delle norme europee, tant'è che le relative pronunce sono *tout court* equiparabili ad una vera e propria sopravvenienza normativa, generando ciò <<*non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la medesima situazione giuridica*>>.

Ferma restando la cogenza di siffatto principio, tuttavia, nell'ordinamento contabile interno non si ravvisano norme che, dal punto di vista processuale, impongano o consentano alle Sezioni riunite di disporre della sospensione della causa nelle more della decisione della Corte di giustizia.

A tal proposito, il richiamo all'art. 106 c.g.c. non appare affatto dirimente, laddove lo stesso disciplina i soli casi di sospensione per pregiudizialità giuridica in senso stretto e di sospensione cd. concordata.

*Ex adverso*, l'ipotesi assoggettata all'esame del Collegio giudicante attiene ad un rapporto di pregiudizialità impropria, scaturente da ragioni di mera opportunità, dettate esclusivamente da esigenze di economia e speditezza processuale.

Pertanto, anche se tale specifico giudizio si differenzia per i soli caratteri fattuali ovvero per l'alterità delle parti, tuttavia lo stesso è accomunabile, in ordine alle questioni interpretative rilevanti e sovrapponibili, ai concomitanti giudizi, per i quali le Sezioni riunite hanno espressamente ordinato il rinvio pregiudiziale.

Secondo il giudice contabile, dunque, la *ratio* della disposta sospensione senza rinvio alla Corte europea va individuata <<*nei principi generali che disciplinano l'esercizio della funzione nomofilattica da parte degli Organi a ciò deputati dall'ordinamento*>>, in tal caso dovendo attendere il giudice di merito la loro pronuncia al fine di preservare la certezza e l'uniformità dell'esatta interpretazione del diritto.

Alla luce dei riscontrati presupposti relativi all'applicazione di norme dell'ordinamento europeo, per le quali vige la regola della vincolatività dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, ed essendo le questioni ermeneutiche tra loro sovrapponibili, nonostante la pluralità dei giudizi e la diversità delle parti concordemente richiedenti la predetta sospensione, il Collegio ha deciso di sospendere senza rinvio il giudizio in questione.